



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 338

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 6 aprile 2020

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 6 aprile 2020

Plenaria

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 17,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente PESCO comunica che risultano improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento i subemendamenti 19.1000/63, 19.1000/116, 19.1000/117, 19.1000/130, 19.1000/144, 19.1000/158, 19.1000/203, 19.1000/238, 19.1000/242, 19.1000/243 e 19.1000/244 e gli emendamenti 17.0.4, 21.0.1, 56.0.8 (testo 2) e 91.6 (testo 2) limitatamente al comma 2-*bis*.

Segnala poi che sono stati presentati gli emendamenti 3.0.1 (testo 2), 5.4 (testo 2), 17.0.4 (testo 2), 19.1000/5 (testo 2), 19.1000/19 (testo 2), 19.1000/196 (testo 2), 22.5 (testo 2), 26.0.1 (testo 3), 27.21 (testo 2), 30.0.1 (testo 2), 30.0.3 (testo 2), 39.0.1 (testo 2), 41.0.1 (testo 2), 44.0.4 (testo 2), 48.4 (testo 2), 54.0.3 (testo 2), 62.0.17 (testo 2), 67.2 (testo 2), 71.4 (testo 2), 72.0.12 (testo 2), 78.7 (testo 2), 78.8 (testo 2), 83.22 (testo 2), 102.1 (testo 2), 105.7 (testo 2), 112.0.5 (testo 2), 120.5 (testo 2) e 120.0.3 (testo 2) e gli ordini del giorno G/1766/67/5, G/1766/79/5 e G/1766/155/5 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Segnala, altresì, che sono stati ritirati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.1000/1, 1.1000/58, 18.0.3, 19.1000/13, 82.5, 92.4 e l'ordine del giorno G/1766/12/5 (testo 2).

Comunica infine che è *pubblicata in allegato* la lista degli emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ricorda di aver riformulato l'emendamento 17.0.4 in un testo 2.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda di aver riformulato il subemendamento 19.1000/19 in un testo 2.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) ricorda di aver riformulato gli emendamenti 22.5, 30.0.3, 41.0.1, 62.0.17 e 105.7, nei rispettivi testi 2.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ricorda di aver riformulato gli emendamenti 30.0.1 e 39.0.1, rispettivamente, in testi 2.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ricorda di aver riformulato gli emendamenti 5.4, 27.21, 54.0.3, 67.2, 78.7, 83.22, 102.1, 112.0.5, 120.5, 120.0.3 in altrettanti testi 2 e l'emendamento 26.0.1 in un testo 3. Ritira l'emendamento 92.4 (testo 2) nonché l'ordine del giorno 1766/12/5 (testo 2).

Il senatore MANCA (*PD*) ricorda di aver riformulato gli emendamenti 3.0.1, 44.0.4, 48.4, 71.4 e 72.0.12, i subemendamenti 19.1000/5 e 19.1000/196 e l'ordine del giorno G/1766/155/5 nei rispettivi testi 2.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) ricorda di aver riformulato l'emendamento 78.8 e l'ordine del giorno G/1766/79/5 in altrettanti testi 2.

Il senatore CALANDRINI (*Fdi*) sottolinea che, nel corso delle interlocuzioni con il Governo, non risulta ancora chiaro quali emendamenti presentati dalle opposizioni saranno accolti. Al fine di facilitare una valutazione approfondita delle proposte avanzate, preannuncia, a nome del Gruppo, il ritiro della maggior parte degli emendamenti e ordini del giorno presentati.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Calandrini per la disponibilità, in quanto ciò consentirà certamente un approfondimento più proficuo sui restanti emendamenti.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) conferma la volontà del proprio Gruppo di collaborare in modo costruttivo, tuttavia al momento preferisce mantenere tutti gli emendamenti, riservandosi di rivalutare successivamente tale decisione.

Sottolinea, tuttavia, la drammatica situazione relativa al pagamento della cassa integrazione ordinaria, in quanto è molto probabile che non sia effettuato entro il 15 aprile e, addirittura, potrebbe slittare oltre la fine del mese. Ancora più preoccupante è la situazione relativa al pagamento della cassa integrazione in deroga, che già di per sé richiede procedure più lunghe, con il coinvolgimento delle Regioni. Considerata la particolare gravità di tale questione, sollecita il Governo a farsene carico con urgenza.

Il presidente PESCO, in qualità di relatore, presenta le riformulazioni 40.6 (testo 2), 47.3 (testo 2) e 49.17 (testo 2) e ritira gli emendamenti 25.7, 46.5, 55.3, 61.37, 88.5 e 94.2.

Presenta, inoltre, gli emendamenti 17.0.2000, il subemendamento 19.1000/2000, nonché gli emendamenti 40.2000, 44.2000, 66.2000, 73.2000, 79.2000, 79.0.2000, 89.2000, 100.2000, 103.2000, 120.2000, 120.2001 e 121.2000 e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di domani, martedì 7 aprile.

La Commissione conviene.

Si passa all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo 1.1000, 19.1000 e 83.1000.

Il senatore SACCONI (*FIBP-UDC*) illustra il subemendamento 19.1000/146, volto a estendere le risorse previste per il cosiddetto bonus cultura all'acquisto di dispositivi informatici, che risultano indispensabili per garantire l'*e-learning* durante la fase dell'emergenza sanitaria. Tale provvedimento, a suo avviso, riveste particolare urgenza, in quanto sarebbe inutile intervenire solo dopo che sarà superata la pandemia.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) illustra il subemendamento 19.1000/229, che consente di liberare immediatamente risorse per gli

enti locali, attraverso la riduzione al 30 per cento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'attuale situazione di emergenza, sarebbe grave rinunciare a tale riserva di liquidità, peraltro proveniente dall'imposizione fiscale, da reinvestire immediatamente sul territorio.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) segnala e illustra il subemendamento 1.1000/61, volto a consentire l'accesso libero, per cinque anni, alle facoltà di medicina e chirurgia e, per dieci anni, alle scuole di specializzazione per le professioni sanitarie. L'emergenza in atto, infatti, ha evidenziato la drammatica carenza di personale sanitario nel Paese, a cui bisognerebbe porre riparo quanto meno, ormai, per il futuro. Si sofferma, quindi, sul subemendamento 19.1000/34, che intende vincolare la concessione dell'indennità per i professionisti al solo requisito della iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Solo in questo modo, infatti, si può offrire un sostegno concreto al settore, in difficoltà a causa della crisi epidemiologica.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) osserva che, a prescindere dagli impegni assunti dal Governo per lo stanziamento di ulteriori risorse con i decreti-legge che saranno emanati nei prossimi giorni, è indispensabile intervenire già attraverso il provvedimento all'esame. In particolare, con il subemendamento 19.1000/136 si sollecita lo stanziamento di fondi per il pagamento delle ore di lavoro straordinario del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Inoltre, stante l'impiego delle Forze armate per le emergenze connesse alla crisi in atto, è opportuna una equiparazione del loro trattamento economico a quello percepito dal personale delle Forze di polizia impiegate in attività connesse alla gestione della crisi sanitaria.

In secondo luogo, segnala la necessità di procrastinare di uno o due mesi il termine per il versamento della polizza assicurativa.

Infine, esprime forti critiche sulla gestione del sito dell'INPS, il cui malfunzionamento pone a rischio il pagamento delle indennità e della cassa integrazione, che dovrebbe avvenire entro il 15 aprile. Data la particolare gravità della situazione, a suo avviso, l'Istituto dovrebbe essere commissariato.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) precisa, a nome del Gruppo, che rinuncerà alla illustrazione dei subemendamenti, riservandosi di intervenire invece in dichiarazione di voto.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che siano posti in votazione tutti gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo e non solo quelli segnalati.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per tener conto della richiesta del senatore Bagnai.

La seduta, sospesa alle ore 18,25, riprende alle ore 18,50.

Considerata la necessità di integrare i fascicoli degli emendamenti e consentirne una valutazione approfondita da parte del relatore e del Governo, il PRESIDENTE propone di concludere i lavori, sconvocando altresì la seduta notturna e posticipando la seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PESCO avverte che la seduta notturna già convocata per le ore 20 di oggi, non avrà luogo. Informa altresì che, la seduta antimeridiana di domani, martedì 7 aprile, già convocata alle ore 10, è posticipata alle ore 12.

La seduta termina alle ore 18,55.

EMENDAMENTI SEGNALATI DAI GRUPPI

Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione

2.0.1, 5.3, 19.5, 27.6 (testo 2), 28.2 (testo 2), 34.0.2 (testo 2), 34.0.3 (testo 2), 35.3, 35.0.3, 54.3, 54.0.1, 56.17, 56.0.6, 56.33, 57.0.1 (testo 2), 62.8, 62.17, 62.0.2 (testo 2), 62.0.6, 62.0.9, 62.0.14, 63.0.2, 64.0.1 (testo 2), 65.0.13 (testo 2), 68.0.1, 71.0.4, 71.0.13 (testo 2), 78.4 (testo 2), 78.18, 89.0.2, 90.1 (testo 2), 91.6 (testo 2), 93.0.1, 95.1, 103.22, 112.0.9, 113.0.3 (testo 2), 121.0.1, 123.1, 19.1000/66 e 19.1000/96.

Gruppo Misto

48.0.6, 65.23, 65.12, 25.8, 120.4, 101.2, 65.0.20, 89.0.4, 1.3, 48.0.2, 13.1, 17.0.1, 61.8, 61.7, 62.34 (testo 2), 51.0.1, 61.23, 78.10, 87.5, 19.25 (testo 2), 103.4, 103.18, 72.0.9, 29.1, 88.2, 6.6, 17.0.3, 22.17, 38.1, 38.0.1, 26.2, 89.5, 56.3, 56.37, 57.0.5, 61.40, 17.0.4 (testo 2), 83.16, 44.0.5, 35.2 e 64.2. 1.1000/10, 1.1000/36, 19.1000/168, 19.10000/169, 19.1000/170, 19.1000/175, 1.1000/10, 1.1000/45-bis e 19.1000/20

49.0.1, 103.6, 103.15, 88.0.1, 103.13, 103.16, 103.12, 103.0.8, 104.1, 1.4, 2.1, 20.2, 27.2, 63.0.3, 74.10, 126.1, 6.4, 6.8, 30.6, 56.11, 56.25, 60.4, 61.18, 61.20, 62.4, 62.22, 62.28, 62.0.22, 62.0.26, 68.7, 70.0.1, 78.12, 78.17, 78.31, 78.0.3, 78.0.4, 78.0.7, 78.0.8, 78.0.9, 81.1, 82.2, 82.0.1, 82.0.3, 88.0.3, 111.4, 112.1, 123.6, 19.1000/51, 19.1000/89 e 19.1000/154, 65.0.2, 65.0.12 e 62.0.19.

Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

6.3, 7.0.2, 19.7, 19.11, 19.1000/4, 21.0.1, 19.1000/14, 19.1000/19 (testo), 22.28, 19.1000/8, 22.0.7, 23.3, 29.0.4, 33.2, 35.0.2, 38.0.2, 49.13, 49.19, 56.23, 56.27, 56.0.9 (testo 2), 62.19, 19.1000/90, 65.16, 68.12, 73.4, 83.12, 19.1000/164, 19.1000/165, 88.0.4, 91.1, 91.7, 91.0.2, 100.1, 105.3, 105.5, 106.2, 109.4, 109.9, 125.0.8 e 125.0.16.

Gruppo Fratelli d'Italia

3.1, 5.6, 19.8, 19.0.1, 22.5 (testo 2), 22.0.8, 22.0.11, 30.0.3 (testo 2), 35.5, 41.0.1 (testo 2), 55.0.8, 56.0.4 (testo 2), 56.0.5, 57.0.6, 61.22, 61.26, 61.31, 62.11, 62.33, 62.40, 62.0.10, 62.0.17 (testo 2), 64.0.2, 67.12, 68.2, 71.2, 71.0.16, 72.0.1, 72.0.8, 74.0.3 (testo 2), 74.0.4 (testo 2), 78.21, 78.0.2, 78.0.12, 79.0.1, 83.3, 98.0.5, 103.11, 102.2, 103.23, 105.6, 105.7 (testo 2), 105.0.1, 112.3, 125.0.10, 1.1000/16, 1.1000/44, 19.1000/32, 19.1000/58, 19.1000/83, 19.1000/131, 19.1000/198 e 19.1000/226.

Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC

5.1 (testo 2), 5.7, 13.2 (testo 2), 22.30, 25.2, 27.13, 28.0.1, 30.0.1 (testo 2), 30.0.2, 35.8, 36.1, 39.0.1 (testo 2), 39.0.2, 40.3, 42.0.1, 55.0.11, 55.0.12, 59.0.3, 62.37, 61.25, 61.27, 61.29, 62.31, 62.0.23, 67.7, 67.14, 71.0.5, 71.0.8, 72.1, 83.2, 83.15, 91.5, 103.7, 103.0.9, 106.0.2, 113.0.1, 125.3, 1.1000/8, 19.1000/7, 19.1000/34, 19.1000/59, 19.1000/69, 19.1000/78, 19.1000/82, 19.1000/84, 19.1000/91, 19.1000/124, 19.1000/146, 19.6, 23.0.6, 27.3, 27.9, 27.11, 27.12, 28.3, 28.8, 29.4, 30.2, 38.6, 49.10, 49.23, 55.0.3, 56.32, 61.6, 61.38, 19.1000/86, 62.1, 65.0.5, 65.0.6, 65.0.10, 65.0.16, 68.4, 71.0.7, 74.2, 78.20, 78.24, 93.3 (testo 2), 95.0.8, 111.2, 123.8, 19.1000/25, 19.1000/29, 19.1000/42, 19.1000/73, 19.1000/100, 19.1000/102, 19.1000/107, 19.1000/136, 19.1000/149, 19.1000/215, 19.1000/229, 19.1000/242, 29.0.1, 112.0.3, 65.0.17, 1.1000/27, 62.0.18, 95.7, 62.26, 15.1, 56.15, 22.0.4.

Gruppo Partito democratico

1.0.4 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), 5.2, 12.0.1 (testo 2), 17.1, 19.10, 22.19, 25.5, 25.3, 26.0.2, 35.1, 35.9, 38.3, 39.1, 44.0.4 (testo 2), 48.10, 48.2, 48.4 (testo 2), 49.1, 55.0.7, 56.7 (testo 2), 56.38, 56.0.8 (testo 2), 57.1, 60.5, 61.9, 61.16, 62.6, 65.25, 65.0.21, 65.0.11, 67.3, 68.5, 71.4 (testo 2), 72.0.11, 72.0.12 (testo 2), 74.0.1 (testo 2), 78.1 (testo 2), 82.4, 86.0.1, 87.4, 92.3, 101.3, 103.8, 103.0.6 (testo 2), 104.0.1, 107.3, 109.3, 112.0.2, 113.5, 123.3, 123.7, 124.1, 124.3, 124.0.1, 124.0.2, 1.1000/6, 1.1000/11, 1.1000/24, 1.1000/34, 1.1000/38, 1.1000/40, 1.1000/45, 1.1000/51, 1.1000/54, 19.1000/3, 19.1000/5 (testo 2), 19.1000/9, 19.1000/24, 19.1000/45, 19.1000/68, 19.1000/81, 19.1000/137, 19.1000/162, 19.1000/163, 19.1000/191, 19.1000/196 (testo 2), 19.1000/197, 19.1000/206 e 19.1000/234.

Gruppo MoVimento 5 Stelle

1.7, 1.0.2, 3.4 (testo 2), 4.1, 5.8, 13.0.1 (testo 2), 14.1, 24.5, 41.0.2, 46.1 (testo 2), 48.0.4, 48.0.10, 49.4 (testo 2), 54.0.2 (testo 2), 56.14 (testo 2), 59.0.5, 19.1000/75, 62.23 (testo 2), 62.35, 62.30, 65.3 (testo 2), 67.15, 68.13 (testo 2), 72.0.6 (testo 2), 78.8 (testo 2), 79.4, 84.2, 86.0.2 (testo 2), 87.0.1, 87.3, 92.5 (testo 2), 94.0.1 (testo 2), 103.0.2, 103.21 (testo 2), 105.2, 107.7, 108.1, 114.1, 125.2, 125.0.12, 100.2, 50.1, 78.8, 19.1000/10, 19.1000/16, 19.1000/30, 19.1000/33, 19.1000/35, 19.1000/49, 19.1000/67, 19.1000/70, 19.1000/71, 19.1000/121, 19.1000/123, 19.1000/138, 19.1000/140, 19.1000/141, 19.1000/142, 19.1000/147, 19.1000/166, 19.1000/171, 19.1000/174, 19.1000/177, 19.1000/179, 19.1000/181, 19.1000/182, 19.1000/183, 19.1000/185, 19.1000/199, 19.1000/205, 19.1000/217, 19.1000/245, 1.1000/2, 1.1000/5, 1.1000/9, 1.1000/15, 1.1000/21, 1.1000/22, 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/53 e 1.1000/59.

Gruppo Italia Viva – P.S.I.

5.4 (testo 2), 16.2 (testo 2), 19.15, 19.23, 22.25, 22.0.5 (testo 2), 26.0.1 (testo 3), 40.4 (testo 2), 43.1 (testo 2), 44.0.3 (testo 2), 48.1, 48.0.3, 49.6, 54.0.3 (testo 2), 55.0.10, 56.18 (testo 2), 56.21, 56.40, 60.1, 60.0.1, 61.14 (testo 2), 61.24, 62.12 (testo 2), 62.41, 62.0.25, 64.6, 67.2 (testo 2), 68.3, 71.1, 71.0.10, 72.2, 78.2 (testo 2), 78.7 (testo 2), 78.22, 78.28, 78.0.11 (testo 2), 83.4 (testo 2), 83.22 (testo 2), 92.4, 95.8, 97.0.1, 102.1 (testo 2), 103.2, 109.6 (testo 2), 112.0.5 (testo 2), 113.3, 120.5 (testo 2), 120.0.3 (testo 2), 125.0.11, 1.1000/33, 1.1000/46, 1.1000/57, 19.1000/1, 19.1000/2, 19.1000/28, 19.1000/79, 19.1000/195, 19.1000/204, 19.1000/243 e 19.1000/244.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

(al testo del decreto-legge)

G/1766/67/5 (testo 2)

VATTUONE, MININNO, ORTIS, ROMANO, ROJC, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per assicurare il pieno rispetto delle misure straordinarie per evitare il diffondersi dell'epidemia, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e a sostegno delle attività economiche;

lo svolgimento, da parte del personale delle Forze armate impiegato nel dispositivo di «Strade sicure», per assicurare il pieno rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, si è rilevato fondamentale in queste settimane;

a seguito dell'evolversi della situazione emergenziale in atto, è oggi più che mai necessario rafforzare i presidi apprestati dall'articolo 7, commi da 1 a 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per affrontare efficacemente l'ancora attuale incremento dei contagi e supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, in prospettiva, nelle diverse regioni d'Italia;

considerato che:

è oggi più che mai necessario al fine di continuare a sostenere la maggiore operatività ed efficienza allo strumento complessivamente impiegato – nella difficile e straordinaria fase emergenziale – dalle Forze armate;

si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, ha richiesto il ricorso a

istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità, ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento;

è quindi necessario rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l'ormai assodata necessità di dislocare e ridislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull'intero territorio nazionale;

tenuto conto che:

il rapido sviluppo dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, richiede un potenziamento incrementale della Sanità militare, quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, in un prossimo provvedimento nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, misure atte a:

– prevedere l'aumento del compenso per le prestazioni da lavoro straordinario per il personale militare impiegato per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in particolare, per il contingente impiegato nell'operazione «Strade sicure», affinché possano essere soddisfatti completamente gli esuberi di lavoro straordinario che i militari maturano per l'attività di concorso nel controllo del territorio;

– incrementare il personale medico e infermieristico militare, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno, conferendo a tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e attribuendo il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente;

– a aumentare le risorse finanziarie previste per la Sanità militare dall'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2020, per assicurarne l'ulteriore potenziamento in termini di ulteriori materiali e assetti in biocontenimento, così da garantire una più incisiva partecipazione della Sanità militare alle operazioni di assistenza alla popolazione civile.

G/1766/79/5 (testo 2)

MAIORINO, LEONE, DE LUCIA, ANGRISANI, VALENTE, UNTERBERGER, DE PETRIS, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1766 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

uno dei compiti fondamentali di uno Stato moderno è quello di garantire un'assistenza alle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, soprattutto in coincidenza con una grave emergenza nazionale che riguarda la salute pubblica;

considerato che:

insistono esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, che vigono delle norme di contenimento dell'epidemia, e che ne consegue un rallentamento dei servizi ad essa collegati;

impegna il Governo:

a valutare di istituire, per l'anno 2020, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro al fine di garantire percorsi di sostegno in favore delle donne vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale; la richiesta di accesso al fondo dovrà essere corredata dalla certificazione del percorso in atto ed essere presentata più volte, fino ad un massimo di 10.000 euro.

G/1766/155/5 (testo 2)

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1766);

premesso che,

in ragione della fragile situazione economica, aggravata dall'emergenza sanitaria in seguito a covid-19, assume evidenza la questione dell'adempimento dei canoni per i contratti di locazione ad uso abitativo e non, di cui all'art. 2 della legge n. 491 del 1998, all'art. 1 della legge n. 392 del 1978 e all'art. 27 e seguenti della legge n. 392 del 1978;

tenuto conto che:

in ragione dei divieti posti dai provvedimenti recentemente adottati dal Governo, si pone l'esigenza di adottare misure efficaci a garanzia delle famiglie e degli esercenti che si trovino impossibilitati ad ottemperare agli obblighi contrattuali;

considerato che:

lo stesso articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che vieta a chi occupa abusivamente un immobile senza titolo di chiedere la residenza e/o l'allacciamento a pubblici servizi, prevede comunque, al comma 1-quater, che il sindaco possa, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, derogare a tali divieti al fine di tutelare le condizioni igienico-sanitarie di tali strutture;

impegna il governo a:

a valutare l'opportunità di sospendere i termini per l'applicazione dell'articolo 1453, 1454, 1455 e 1456 del Codice civile, nonché dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, a partire dal 9 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina in materia di locazione;

valutare la possibilità di prevedere un supporto economico (tramite contributo e/o detrazione fiscale) per alleggerire l'impatto affitti sugli studenti universitari fuori sede, che potrebbero non riuscire a pagare i canoni di locazione, erogabile a coloro che dimostrassero, tramite le medesime modalità previste per la presentazione dell'ISEE corrente, di aver avuto una riduzione pari o superiore al 25% del proprio reddito familiare;

a valutare l'urgente necessità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, in ragione della straordinarietà dell'emergenza sanitaria da COVID, l'abrogazione delle norme di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, al fine di contenere l'ulteriore diffondersi dall'epidemia, di tutelare la salute dell'intera collettività e di assicurare una piena assistenza sanitaria a chi vive in tali alloggi.

Art. 3.**3.0.1 (testo 2)**

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI, NOCERINO, GRASSO, SBROLLINI, ROMANO, DRAGO, GIROTTO, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo le quote percentuali definite nella tabella di cui alla tabella A dell'allegato 1.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita con: "ottanta".

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) *il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 18 del presente decreto, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;*

b) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2020», inserire le seguenti: «, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022.»;

c) si provvede nel modificare la tabella A di cui all'allegato 1, inserendo la colonna riferita al presente articolo, con l'indicazione degli importi corrispondenti alle quote d'accesso regionali al fabbisogno sanitario, come rilevate nell'anno 2019.

Art. 5.

5.4 (testo 2)

CONZATTI, NENCINI, FARAONE, SBROLLINI, VONO, CUCCA, TESTOR

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini della fornitura prioritaria di dispositivi di protezione individuale di cui al precedente comma 5 gli operatori delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture residenziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparati ai medici, agli operatori sanitari e sociosanitari. Per la somministrazione di tamponi diagnostici a scopo preventivo le residenze sanitarie assistenziali e le strutture residenziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparate alle strutture sanitarie, comunque denominate, afferenti al Servizio Sanitario Nazionale.».

Art. 17.

17.0.4 (testo 2)

NUGNES, FATTORI, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Diritto all'iscrizione anagrafica e all'accesso all'acqua)

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 5 della legge n. 80/2014 è così sostituito:

"1-*quater*. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di *handicap*, in difficoltà economica e senza

dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis*, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie".

2. All'articolo 48, primo comma, del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Il divieto di cui al comma precedente non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali"».

17.0.2000

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia contrattuale
per la medicina convenzionata)*

1. In considerazione del blocco delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 19.

19.1000/5 (testo 2)

MANCA

All'emendamento 19.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima

non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui al comma 1, art. 23 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020."»;

b) *dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«*l-bis.* All'articolo 55, capoverso articolo 44-*bis*, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: "alla data di efficacia della cessione dei crediti." con: "alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente.";

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" inserire le seguenti: "senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo".

3) al comma 6, sostituire le parole: "cessioni di crediti" con le seguenti: "cessioni intermedie di crediti" e alla fine del periodo, dopo le parole: "stesso soggetto" aggiungere il seguente: ", ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212"»;

c) *alla lettera dd), sono apportate le seguenti modifiche:*

dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-*bis*) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis.* I termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

7-*ter.* Per i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 126-*decies*, comma 3, lettera *f*) del dlgs 1 settembre 1993 e per le loro dipendenze rimaste chiuse a causa dell'emergenza COVID-19 per uno o più giorni nel periodo che va dal 22 febbraio al 30 aprile 2020, i termini legali o convenzionali scadenti nel periodo di chiusura sono prorogati di 15 giorni, che decorrono dalla data di riapertura al pubblico.

7-*quater.* I termini entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza di cui al Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218, nonché quelli per proporre l'eventuale ricorso, sono sospesi sino al 22 marzo 2020 o alla data ufficiale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, se posteriore."»;

d) *alla lettera rr), capoverso Art. 125-ter, al comma 1, sostituire le parole:* «L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15

del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera» *con le seguenti*: «Gli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, operano».

19.1000/19 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, MODENA

All'emendamento 19.100, alla lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4.1) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Le risorse di cui al comma 5 possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano anche a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 19, comma 7, qualora siano state esaurite le relative risorse."

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previsti dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni».

19.1000/196 (testo 2)

MANCA

All'emendamento 19.1000, lettera ii), «Art. 88-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sopprimere le parole*: «l'organizzatore di pacchetti turistici»;

b) *al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole*: «o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19» *e aggiungere in fine il seguente periodo*: «In deroga all'art. 41, comma 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio».

c) *al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In deroga all'art. 41, comma 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.»;

d) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.»;

e) *al comma 9, sopprimere le parole:* «per il titolo di viaggio» *e le parole:* «dell'organizzatore»;

f) *sopprimere il comma 10;*

g) *al comma 11 dopo le parole:* «il soggiorno», *inserire le seguenti:* «o il pacchetto turistico»;

h) *al comma 12, sostituire le parole:* «da 1 a 9», *con le seguenti:* «da 1 a 7».

19.1000/2000

IL RELATORE

All'emendamento 19.1000, lettera aa), articolo 75, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «in tal caso» *con le seguenti:* «soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, pa-

ragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018».

Art. 22.

22.5 (testo 2)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto».

Art. 26.**26.0.1 (testo 3)**

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Sospensione del divieto di assunzione a termine e in somministrazione)*

1. Al fine di impedire e contrastare il ricorso a forme assunzionali irregolari o sotto tutelate, e di favorire la continuità e la ripresa occupazionale, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, nel caso in cui una sospensione o riduzione del rapporto di lavoro sia disposta nell'ambito delle misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione dell'epidemia da Coivd-19, è sospesa l'applicabilità:

a) dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

b) dell'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dai rapporti di lavoro in essere, a meno che non intervenga una giusta causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2119 c.c.».

Art. 27.**27.21 (testo 2)**

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La domanda può essere presentata anche da lavoratori frontalieri per i quali si applicano le medesime disposizioni di cui al presente articolo e di cui all'articolo 29».

Art. 30.**30.0.1 (testo 2)**

BATTISTONI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Prestazioni agricole di Lavoro accessorio)

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, n. 96, fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con DPCM del 31 gennaio 2020:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

b) le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

c) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

30.0.3 (testo 2)

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

Art. 39.**39.0.1 (testo 2)**

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

Art. 40.**40.6 (testo 2)**

IL RELATORE

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'attribuzione di alcune prestazioni».

40.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle Regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dal 8 marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020».

Art. 41.**41.0.1 (testo 2)**

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettere b) e c);

- b) comma 8-bis;
- c) comma 14, lettere a) e b).

2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro";

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, *onlus*, nonché imprese agricole.";

c) al comma 16, primo periodo, le parole: "9 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 euro";

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 44.

44.2000

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In esito alla definizione della quota del limite di spesa di cui al presente comma il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

44.0.4 (testo 2)

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti
a casse di previdenza private)*

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di *welfare* ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento dei suddetti rendimenti, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509.

3. I consigli di amministrazione degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui al primo comma, tenuti al rinnovo degli organi collegiali nell'anno 2020, possono sospendere i procedimenti elettorali in corso con contestuale prorogatio degli organi, dandone tempestiva comunicazione ai ministeri vigilanti. È fatta salva la facoltà di svolgere le elezioni per gli enti che abbiano adottato strumenti informatici di gestione del procedimento elettorale, ovvero che garantiscano lo svolgimento del procedimento elettorale in sicurezza, ove occorra mediante modifiche regolamentari, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 509/1994. In considerazione dello specifico regolamento elettorale e della peculiare platea di riferimento, le procedure elettorali della Fondazione Enasarco sono sospese, con contestuale prorogatio degli organi, fino al termine fissato dai provvedimenti emanati dalle autorità per il contenimento del COVID-19. Il rinnovo degli organi della Fondazione Enasarco dovrà essere assicurato tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2020».

Art. 47.**47.3 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «socio-sanitari e sanitari».

Art. 48.**48.4 (testo 2)**

PARRINI, IORI, BOLDRINI, NANNICINI, MANCA, STEFANO, FERRARI, RAMPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 48. – (*Prestazioni individuali domiciliari*) – 1. Durante la sospensione dei servizi educativi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto

iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota volta a coprire i costi fissi e generali dei servizi sospesi che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità non superiore all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, da parte dei gestori dei servizi, di tutto il personale precedentemente impiegato nello svolgimento delle attività sospese nonché del mantenimento in efficienza, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. A seguito dei pagamenti di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1».

Art. 49.

49.17 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera k), sopprimere la parola: «assoggettati».*
 - b) *al comma 9, primo periodo, le parole: «finanziario alle imprese» sono sostituite dalla seguente: «finanziario».*
-

Art. 54.**54.0.3 (testo 2)**

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(Sospensione procedure esecutive prima casa e agevolazione rette asili)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, emanato in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

2. Il buono attribuito, ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido pubblici e privati, aventi sede nelle regioni e nelle province ove è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è comunque corrisposto dall'INPS, durante il periodo di sospensione, alle famiglie beneficiarie ai fini della corresponsione agli asili pubblici e privati».

Art. 62.**62.0.17 (testo 2)**

CIRIANI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 62-bis.**

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i ge-

stori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 66.

66.2000

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro» aggiungere le seguenti: «compresi degli enti religiosi civilmente riconosciuti».

Conseguentemente, al comma 2:

1) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo precedente si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «le erogazioni liberali di cui al periodo precedente» con le seguenti: «le erogazioni liberali di cui al presente comma».*

Art. 67.

67.2 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Sopprimere il comma 4.

Art. 71.**71.4 (testo 2)**

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI, Assuntela MESSINA, FENU

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia al contribuente l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dallo stesso ai fini commerciali e di pubblicità della propria attività».

Art. 72.**72.0.12 (testo 2)**

STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72.

(Misure finanziarie a supporto delle imprese e per lo sviluppo dei fondi di investimento)

1. All'articolo 30, comma 5-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, dopo le parole "previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.", è aggiunta la seguente frase: "Le ritenute sono immediatamente svincolate subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle medesime ritenute, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra lo svincolo delle somme e l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. La predetta garanzia è rilasciata da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività".

2. Nei contratti tra privati aventi in tutto in parte ad oggetto l'esecuzione di lavori, il pagamento nel corso dell'esecuzione del contratto di somme in favore dell'esecutore dei lavori a qualunque titolo, ivi incluse quelle a titolo di acconto o maturate a seguito dell'emissione di stati di avanzamento dei lavori, comunque denominati, può essere garantita mediante costituzione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari alle somme corrisposte, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il momento del pagamento e il collaudo finale dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate

ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La scelta tra la costituzione di garanzie bancarie o assicurative spetta all'esecutore dei lavori e non può essere rifiutata dal cliente, a condizione che, nell'ipotesi in cui sia prescelta un'impresa assicurativa, quest'ultima presenti un livello di *rating* nell'ultimo anno ininterrottamente non inferiore ad A.

3. Tenuto conto del particolare momento di contingenza economica, anche connessa alla emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti già stipulati all'entrata in vigore della presente legge e prevalgono su eventuali previsioni contrattuali contrarie.

4. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

i. il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20% in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

ii. qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5% del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5% non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5% deve essere eseguito entro 12 mesi;

a) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob».

Art. 73.**73.2000**

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

Art. 78.**78.7 (testo 2)**

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Apportare le seguenti modificazioni:**1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione".

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali – punto 23 – della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti

previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma *1-quinques* al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinques. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
- b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) articolo 48-*bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600;2
- d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

2) *Al comma 2:*

1) *le parole* «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» *sono sostituite con le seguenti:* «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura».

2) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento

formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014».

3) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

4) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requi-

siti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma *2-sexies* ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma *2-sexies* devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-nonies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma *2-septies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da *2-sexies* a *2-nonies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma *2-duodecies*, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma *2-terdecies* si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

5) *al comma 3, dopo la parole: «l'anno 2020» inserire le seguenti:* «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

6) *dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«*3-bis.* Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. All'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 aggiungere, in fine, la seguente lettera: "*f*) per quanto riguarda la tutela del diritto all'alimentazione ed all'approvvigionamento di prodotti agricoli: le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.".

3-quater. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di dige-

stione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

3-quinquies. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-sexies. All'articolo 83, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "i provvedimenti,", sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli di erogazione,".

3-septies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

3-octies. Ai fini del contenimento del virus Covid-19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-novies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dal-

l'articolo 40-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-decies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

b) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)».

7) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«*4-quater.* Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Ammini-

strazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-*sexies*. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-*septies*. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e per assicurare maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1192».

8) *Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-*bis*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio».

9) *All'articolo 105, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

78.8 (testo 2)

ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «dell'attività di pesca» inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del reddito di imposta»;*

2) *al secondo periodo, dopo le parole: «nel settore agricolo» inserire le seguenti: «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;*

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola secondo le regole stabilite nello statuto e nei regolamenti della cooperativa.

2-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";*

b) *al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".*

2-quinquies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-sexies. La visita medica di cui al comma 2-quinquies ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività an-

che presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-septies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma *2-quinquies* devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-octies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma *2-quinquies*, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-novies. Agli adempimenti previsti dai commi da *2-quinquies* a *2-octies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-decies. All'articolo 83, comma *3-bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".

2-undecies. I prodotti agricoli a lunga maturazione, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-duodecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma *2-undecies*, le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2-terdecies. Al pegno rotativo di cui al comma *2-undecies* si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quaterdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette

imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

c) dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

Art. 79.

79.2000

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

79.0.2000

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)

1. Gli operatori di infrastrutture critiche assicurano la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza degli impianti e, a tal fine, recepiscono, nell'ambito dei propri piani di sicurezza, le linee guida relative alla gestione delle emergenze derivanti da malattie infettive con andamento epidemico COVID-19 emanate dai Ministeri competenti ovvero, in loro mancanza, i principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2011. I Piani di sicurezza sono integrati con misure atte a garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche in caso di emergenza epidemica, comprese le eventuali esigenze manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi. Le misure integrative dei piani di sicurezza sono comunicati ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche.

2. Coerentemente con le linee guida di cui al comma 1, i Ministeri dell'interno e della salute e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri emanano, sentiti i Ministeri competenti per materia e la Segreteria infrastrutture critiche, proprie direttive al fine di consentire agli operatori di infrastrutture critiche l'attuazione delle misure per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche di cui al comma 1, nonché delle misure di protezione dal contagio di cui ai piani di sicurezza e la mobilità sul territorio nazionale.

3. Al fine dell'applicazione del comma 1, sono individuati quali operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture di cui ai decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestiscono o ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali abilitanti per la difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente comunque preposto alla gestione di infrastrutture o beni, anche al di fuori dei settori di cui alle lettere a), b) e c)

che siano dichiarati infrastrutture critiche nazionali dal Presidente del Consiglio con proprio decreto, sentiti i Ministeri competenti».

Art. 83.

83.22 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «del fermo,» inserire le seguenti: «dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, che costituisce giustificato motivo di spostamento in deroga alle disposizioni relative alle limitazioni degli spostamenti personali per il contrasto all'emergenza epidemiologica,».

Art. 89.

89.2000

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «due Fondi» inserire le seguenti: «da ripartire».

Art. 100.

100.2000

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT,» aggiungere le seguenti: «il cui Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti».

Art. 102.**102.1 (testo 2)**

FARAONE, CONZATTI, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Al comma 3, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Alla luce delle criticità derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per i candidati della prima sessione – anno 2020 – degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il tirocinio pratico valutativo (ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. n. 445/2001) si considera svolto durante il corso di studi.

I soggetti di cui al precedente periodo, che abbiano svolto il tirocinio all'interno del loro percorso di studi con giudizio di idoneità o valutazione positiva, si considerano conseguentemente abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Qualora i soggetti di cui al precedente periodo, non avessero svolto all'interno del proprio Corso di Studi l'attività presso un Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN, è altresì indicata la frequenza di tale attività da svolgersi anche con modalità utili al supporto dell'emergenza in atto, da concordare con i relativi Ordini professionali provinciali».

Art. 103.**103.2000**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali».

Art. 105.**105.7 (testo 2)**

CIRIANI, URSO, CALANDRINI

Ritirato*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese del settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 14, sopprimere la lettera b)».

Art. 112.**112.0.5 (testo 2)**

MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 112-bis.***(Assunzioni a tempo determinato da assegnare al settore polizia locale)*

1. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al DPCM 9 marzo 2020, in deroga all'articolo 19 commi 1), 1-bis), 2) e 3) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge del 12 luglio 2018 n. 87, in via straordinaria, i comuni possono assumere dipendenti con contratto a termine da assegnare al settore polizia locale.

2. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente avviene anche ricorrendo alle modalità di somministrazione di cui alle disposizioni del Capo V del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto effettuato ai sensi delle presenti disposizioni ha una durata pari al periodo di sostituzione del personale indisposto ovvero fino al termine della situazione di emergenza stabilita con il richiamato Dpcm, incluse eventuali proroghe».

Art. 120.**120.5 (testo 2)**

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, SUDANO, NENCINI, SBROLLINI, VONO, CUCCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "lingua straniera" inserire infine le seguenti: "nonché, fino al 30 settembre 2020, ebook reader, tablet, notebook,"».

120.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera *a*), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 2».

120.2001

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «con riguardo al comma 4,» aggiungere le seguenti: «nonché pari a 2 milioni di euro nell'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis».

120.0.3 (testo 2)

CONZATTI, NENCINI, SUDANO, SBROLLINI, VONO, CUCCA, FARAONE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali», sono aggiunte le seguenti: «e alle istituzioni scolastiche paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62».

Art. 121.**121.2000**

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa» con le seguenti: «per lo svolgimento dell'attività lavorativa anche a distanza».
